



0025033/15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*DIRITTI
REALI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 3555/2011

SECONDA SEZIONE CIVILE

Cron. 25033

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. C

Dott. LUIGI PICCIALLI - Presidente -

Ud. 21/10/2015

Dott. EMILIO MIGLIUCCI - Consigliere -

PU

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Rel. Consigliere -

Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere -

Dott. ANTONIO ORICCHIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3555-2011 proposto da:

CARION NICOLA CRNNCL75A06F382E, CARION BENEDETTA
CRNBDT73C64F382E, SIEVE MARIA LUISA SVIMLS44A44I799M,
QUALI EREDI DI CARION UGO, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA CHIUSI 31 INT 11, presso lo studio
dell'avvocato FABIO SEVERINI, che li rappresenta e
difende unitamente all'avvocato SERGIO TOGNON;

2015

- *ricorrenti* -

2024

contro

BORSETTO MAURO BRSMRA74B09D442I, GRIGOLETTO GENNY
C.F.GRGGNY76D58C383T, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PRIMO MICHIELAN;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 2264/2009 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l'Avvocato Calderara Gianluca con delega depositata in udienza dell'Avv. Luigi Manzi difensore dei controricorrenti che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, comunque infondato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso e per l'accoglimento del terzo motivo.



RITENUTO IN FATTO

1. – Polato Nerina convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Padova, Carion Ugo, lamentando che lo stesso aveva costruito un edificio che era posto a distanza non legale e che invadeva parte del confinante fondo di essa attrice; chiese la condanna del Carion alla demolizione di quanto eretto illegalmente, al rilascio del terreno occupato e al risarcimento del danno.

Il convenuto resistette alle domande proposte nei suoi confronti; chiese, in via riconvenzionale, la declaratoria di acquisto per usucapione del terreno occupato e, in subordine, l'attribuzione della proprietà dello stesso ai sensi dell'art. 938 cod. civ. A seguito del decesso del Carion, il processo venne proseguito – in sua vece – dai suoi eredi Sieve Maria Luisa, Carion Nicola e Carion Benedetta.

Il Tribunale adito, accogliendo le domande attrici e rigettando quelle riconvenzionali, condannò i convenuti all'arretramento della loro costruzione fino alla distanza legale, nonché al risarcimento del danno, che liquidò in euro 21.300,93.

2. – Sui gravami proposti da Sieve Maria Luisa, Carion Nicola e Carion Benedetta avverso le due pronunce di primo grado, la Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 17.12.2009, confermò la pronuncia non definitiva e, in parziale accoglimento dell'impugnazione, ridusse ad euro 13.000,00 l'importo del risarcimento del danno dovuto dai convenuti a parte attrice.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono Sieve Maria Luisa, Carion Nicola e Carion Benedetta sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso Borsetto Mauro e Grigoletto Genny, nella qualità di aventi causa di Polato Nerina, nel frattempo deceduta.



I resistenti hanno depositato memoria *ex art. 378* cod. proc. civ.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112-115-116-244-245-345-356 cod. proc. civ. e 1158-2697 cod. civ., nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento al rigetto della domanda di declaratoria dell'acquisto per usucapione e alla mancata ammissione di ulteriori testi. Si deduce, in particolare, che la Corte territoriale – in presenza della incertezza probatoria che ha condotto al rigetto della domanda – avrebbe errato a non disporre l'esame degli altri testi indicati nel giudizio di primo grado e non ammessi al Tribunale, i quali avrebbero potuto riferire in ordine al possesso ultraventennale di parte convenuta.

La censura è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, il ricorrente che, in sede di legittimità, denuncia la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di merito ha l'onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione dev'essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Sez. U, Sentenza n. 28336 del 22/12/2011, Rv. 620000; Sez. U, Sentenza n. 1988 del 24/02/1998, Rv. 512990; Sez. 2, Sentenza n. 9748 del 23/04/2010, Rv. 612575; Sez. 3, Sentenza n. 24221 del 17/11/2009, Rv. 610012).

Nella specie, il ricorrente ha ommesso di trascrivere i capitoli di prova, non ponendo così questa Corte in grado di valutare la decisività della prova



per testi di cui ha lamentato la mancata assunzione e, quindi, la sussistenza dei dedotti vizi di legittimità, viepiù considerato che la Corte territoriale, nel respingere l'istanza di prova, ha rilevato la "genericità" e "valutatività" delle circostanze costituenti i capitoli di prova, come formulati nel giudizio di primo grado. Non rimane, pertanto, che rilevare l'inammissibilità della censura.

2. – Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115-116-112-196 cod. proc. civ. e 873-875-938 cod. civ., nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta sussistenza della violazione delle norme sulle distanze legali e al conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di accessione invertita. I ricorrenti lamentano che: 1) la Corte territoriale avrebbe considerato solo la normativa comunale vigente (programma di fabbricazione) al momento dell'edificazione della costruzione del convenuto (anno 1981-1982) e non avrebbe tenuto conto del successivo Piano Regolatore Generale del 1987/1989, che avrebbe introdotto una normativa più favorevole a parte convenuta, consentendo la costruzione in aderenza; 2) in ogni caso, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere applicabile l'art. 90 del Programma di fabbricazione, in quanto tale articolo si riferirebbe alla zona territoriale di espansione "C1", mentre i terreni delle parti – come avrebbe affermato il CTU nella sua relazione – ricadrebbero nella zona residenziale di espansione "C2", per la quale il detto strumento urbanistico non porrebbe alcuna prescrizione in materia di distanze, dovendosi perciò applicare la normativa del codice civile, che consente la costruzione sul confine; 3) conseguentemente, dalla legittimità delle opere eseguite dal convenuto deriverebbe la possibilità di accoglimento della domanda di accessione invertita, rigettata dalla Corte di Appello.

Tutte le doglianze non possono trovare accoglimento.



In ordine al primo profilo della censura (*sub* 1), va rilevato che i giudici di merito hanno accertato che la costruzione di parte convenuta è edificata su una porzione del fondo di parte attrice (v. p. 5 della sentenza di primo grado, confermata in appello): non si tratta, dunque, di costruzione edificata in aderenza o sul confine, ma di costruzione parzialmente edificata su fondo altrui. La censura sul punto manca, in ogni caso, di autosufficienza, non avendo parte ricorrente riportato le risultanze della C.T.U. relativamente alla situazione dei luoghi che descrivono lo stato dei luoghi, in modo da mettere la Corte in condizioni di verificare la fondatezza della censura; né parte ricorrente ha depositato copia della relazione del C.T.U., ai sensi dell'art. 369 comma 2 n. 4 cod. proc. civ., come era suo onere.

Sul punto va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la verifica dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. deve compiersi con riguardo ad ogni singolo motivo di impugnazione e la mancata specifica indicazione (ed allegazione) dei documenti sui quali ciascuno di essi si fonda ne comporta la declaratoria di inammissibilità quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza l'esame di quell'atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività, risultano impossibili (cfr. Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013, Rv. 626914).

Risulta poi inammissibile, perché nuovo, il profilo della censura (*sub* 2) col quale si contesta che la costruzione di parte convenuta si trovi nella zona territoriale "C1", piuttosto che "C2", trattandosi di doglianza non



dedotta con l'atto di appello; mentre la doglianza *sub* 3) rimane infine assortita nel rigetto dei precedenti profili della censura.

3. – Col terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112-115-116-345-356 cod. proc. civ. e 2697-2043-1226 cod. civ., nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno. Si deduce, in particolare, che i giudici di merito sarebbero andati *ultra petita*, perché parte attrice aveva chiesto il risarcimento del danno solo per il deprezzamento del fondo, mentre i convenuti sono stati condannati per la riduzione dei parametri di soleggiamento e panoramicità del fondo. In ogni caso, mancherebbe del tutto la prova di tale deprezzamento e la motivazione sul punto sarebbe contraddittoria, in quanto la Corte territoriale ha escluso ogni pregiudizio all'eventuale edificabilità del fondo attoreo; anche la liquidazione equitativa del danno sarebbe del tutto immotivata.

Le censure non sono fondate.

La Corte territoriale ha esattamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, ed il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l'effetto, certo ed indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, deve ritenersi *in re ipsa*, senza necessità di una specifica attività probatoria (*ex plurimis*, Sez. 2, Sentenza n. 25475 del



16/12/2010, Rv. 615881; Sez. 3, Sentenza n. 11382 del 24/05/2011, Rv. 618166; Sez. 2, Sentenza n. 11196 del 07/05/2010, Rv. 612967).

Non sussiste la pretesa ultrapetizione, perché parte attrice aveva chiesto la domanda del convenuto al risarcimento del danno per deprezzamento del proprio fondo e la Corte territoriale – pur escludendo ogni pregiudizio per l'edificabilità – ha riconosciuto il risarcimento del danno per l'asservimento del fondo attoreo, con riferimento alla riduzione dei parametri di soleggiamento e panoramicità e, in genere, del godimento dell'immobile.

Sotto tale profilo e considerata l'occupazione del fondo attoreo da parte della costruzione di parte convenuta, la motivazione della sentenza impugnata è esente dai dedotti vizi logici e giuridici.

4. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.200,00 (tremiladuecento), di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 21 ottobre 2015.

IL CONSIGLIERE EST.

Luigi Lombardo

IL PRESIDENTE

Luigi Picciatti

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 11 DIC. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI